



Promemoria concernente il rilascio di attestazioni di bandiera per piccole imbarcazioni (navigazione costiera e nei canali)

1. Principi e campo d'applicazione

L'attestazione di bandiera svizzera per piccole imbarcazioni (valida nelle acque costiere e nelle vie navigabili interne straniere) è stata istituita per permettere di navigare nelle acque straniere ai proprietari di imbarcazioni non idonee a tenere il mare. In queste acque territoriali di Stati stranieri, **la legislazione locale prevale sempre e deve essere osservata**. L'attestazione di bandiera per piccole imbarcazioni è prevista per la navigazione in acque interne straniere e in acque costiere all'interno di un'area massima di cinque miglia marine (9,2 km) fino alla successiva linea costiera, salvo in caso di regate ufficiali con scorta.

2. Nazionalità

I proprietari dell'imbarcazione devono essere cittadini svizzeri o un'associazione svizzera volta a promuovere la navigazione sportiva e da diporto. Anche alle cittadine e ai cittadini dei Paesi dell'UE/AELS è garantito lo stesso trattamento, a condizione che il loro soggiorno in Svizzera si basi sulle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone previste dai rispettivi accordi. Le cittadine e i cittadini con doppia nazionalità non possono ricevere l'attestazione di bandiera se sono domiciliati nell'altro Paese di cui possiedono la cittadinanza.

3. Giustificativi di proprietà e di finanziamento

La proprietà dell'imbarcazione deve essere comprovata mediante la presentazione di documenti idonei quali il contratto di compravendita, il contratto di donazione, il certificato ereditario, il riepilogo delle fatture in caso di autocostruzione ecc.

4. Imbarcazioni per le quali non viene rilasciata un'attestazione di bandiera

L'attestazione di bandiera non viene rilasciata per gli yacht idonei a tenere il mare. Di regola, sono considerati tali gli yacht con cabina abitabile e pozzetto autosvuotante, equipaggiabili secondo le direttive dell'USNM. Tali imbarcazioni devono essere iscritte nel registro degli yacht dell'USNM e ricevono un certificato di bandiera. In caso di dubbio, l'USNM si riserva il diritto di richiedere opuscoli, fotografie, planimetrie ecc.

5. Influenza straniera e altra registrazione all'estero, uso commerciale, primato della legislazione locale

Con l'inoltro della domanda il/la proprietario/a dichiara di non celare né dissimulare alcun influsso straniero sulla propria imbarcazione e di non aver richiesto né di voler richiedere l'immatricolazione dell'imbarcazione in un registro pubblico estero. Inoltre, con la domanda dichiara che utilizzerà l'imbarcazione solo per scopi privati e non commerciali e che osserverà costantemente le relative prescrizioni locali. Tali dichiarazioni sono contenute nella domanda.

6. Sicurezza dell'imbarcazione

Le imbarcazioni che sono iscritte in un registro cantonale conformemente alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna non necessitano di alcun altro esame della sicurezza qualora venga presentata la licenza di navigazione (originale) e a condizione che l'ultima perizia sia stata effettuata non più di due anni prima.

Per le imbarcazioni che ormeggiano permanentemente all'estero è necessario presentare un certificato di sicurezza. Quest'ultimo deve essere rilasciato da un cantiere navale, da un ingegnere/perito navale o da un'autorità portuale e deve attestare che l'imbarcazione soddisfa le prescrizioni in materia di navigazione costiera in vigore nel Paese interessato.

Per le imbarcazioni di nuova fabbricazione, provenienti dal cantiere navale, deve essere presentata una fotocopia del certificato d'omologazione e/o del certificato di costruzione. In linea di principio, questo documento viene rilasciato al momento della consegna della barca e contiene per esempio l'indicazione del pescaggio ecc.

7. Equipaggiamento di sicurezza

Le imbarcazioni immatricolate in base alla legge federale sulla navigazione interna devono essere equipaggiate per la sicurezza almeno nella misura prescritta in Svizzera (art. 132 e allegato 15 dell'ordinanza sulla navigazione interna). Per le altre imbarcazioni sono vincolanti le prescrizioni dei rispettivi Paesi e delle rispettive categorie.

8. Cambiamento di proprietario

L'attestazione di bandiera non è trasferibile a un'altra persona. In caso di cambiamento di proprietario essa perde la sua validità e deve essere rispedita all'USNM per l'annullamento. Qualora il/la nuovo/a proprietario/a volesse a sua volta ottenere un'attestazione di bandiera per l'imbarcazione, deve inoltrare una propria domanda all'USNM.